

Codice A1703A

D.D. 10 febbraio 2017, n. 122

D.M. 17 marzo 2016. Aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte.

La Direttiva 2000/29/CE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Inoltre, in particolare:

- l'art. 5, dispone il divieto di introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, l'insetto *Popillia japonica* Newman (Coleoptera: Rutelidae);
- l'art. 50, comma 1, demanda ai Servizi fitosanitari regionali
 - o lettera a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
 - o lettera g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie;
 - o lettera i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Il D.M. 17 marzo 2016 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana" ha definito le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 ha affidato alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella

declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”.

Per i gravi danni che può arrecare l'insetto *Popillia japonica* è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove sono presenti da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite e molte altre. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 23 febbraio 2015 “D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Definizione delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *P. japonica* Newman in Piemonte” con cui, a seguito di un monitoraggio condotto dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si è definita l'area di diffusione dell'organismo nocivo nel territorio piemontese.

Vista la D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 “D. lgs 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. Esiti del piano di monitoraggio 2015 e aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte.

Vista la D.D. n. 638 del 1 agosto 2016 “D.M. 17 marzo 2016. Aggiornamento delle aree delimitate relative all'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman in Piemonte.

Dato atto che, al fine del contenimento dell'insetto, sono stati istituiti da metà del mese di maggio 2016 n. 2100 punti di cattura massale dell'organismo nocivo *Popillia japonica* nell'area infestata di cui alla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 e alla D.D. n. 638 del 1 agosto 2016.

Preso atto che, a seguito delle attività di monitoraggio (410 punti di visual inspection) realizzate a partire dal mese di giugno 2016 dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici nella zona cuscinetto e al di fuori della stessa, il coleottero era stato rinvenuto in nuovi areali appartenenti ai Comuni di: Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignaga, Castelletto sopra Ticino, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Momo, Novara, Romentino, Suno, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia.

Preso atto che la Commissione Europea ha effettuato un'ispezione dal 12 al 16 settembre 2016 (AUDIT DG (SANTE) 2016-8795, esprimendo le seguenti conclusioni:

- sono state prontamente adottate misure di controllo;
- i servizi ufficiali hanno profuso notevoli sforzi e investimenti;
- sono in vigore leggi nazionali e regionali adeguate per consentire l'attuazione delle misure di controllo;
- lo scopo delle misure di controllo è il contenimento;
- esiste un sistema per controllare i rischi di diffusione a lunga distanza dell'organismo nocivo;
- è necessaria la prosecuzione e il rafforzamento dei monitoraggi, dei controlli sugli spostamenti delle piante destinate alla piantagione e delle azioni di contenimento della popolazione dell'insetto.

Preso atto che la Commissione Europea a seguito dell'ispezione (AUDIT DG (SANTE) 2016-8795, ha raccomandato alle regioni un'intensificazione dei sondaggi nella zona cuscinetto.

Dato atto che alcuni comuni inseriti nella delimitazione di agosto 2016 ricadevano oltre i 3 km della zona cuscinetto precedentemente individuata sia in Piemonte sia in Lombardia.

Dato atto che:

- a seguito di tale evidenza i Servizi Fitosanitari della Regione Piemonte e della Regione Lombardia ritengono necessario ampliare il raggio della zona cuscinetto a 10 km;
- tale proposta è stata sottoposta in data 8 febbraio 2017 nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale (istituito ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 214/2005);
- la proposta è stata approvata sempre nella medesima riunione e tale criterio di demarcazione sarà inserita nell'aggiornamento del Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica Italiana"

Considerata la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Popillia japonica*, di procedere con tempestività alla delimitazione del territorio in cui è stato rinvenuto il coleottero in una zona infestata, ossia tutto il territorio dei Comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della zona focolaio.

Dato atto che ai fini della prevenzione risulta opportuno delimitare la zona cuscinetto considerando tutto il territorio comunale in cui ricade il raggio di 10 km.

Preso atto che la delimitazione del territorio piemontese è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia sulla base delle quali viene definita la zona cuscinetto in Piemonte.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la delimitazione prevista dalla D.D. n. 638 del 1 agosto 2016.

Preso atto che con la D.D. 129 del 10 marzo 2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016" sono state definite le misure per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi.

Ritenuto pertanto necessario che tali prescrizioni siano adottate anche per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi che vengono a ricadere nell'area delimitata a seguito dell'aggiornamento.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;

Visto il D.M. 17 marzo 2016;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di aggiornare le aree delimitate come riportato nell'allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale par farne parte integrante e sostanziale:

Zona infestata, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Novara:

Agrate Conturbia, Bellinzago Novarese, Bogogno, Borgo Ticino, Caltignaga, Cameri, Castelletto sopra Ticino, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Novara, Oleggio, Pombia, Romentino, Suno, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia

Zona cuscinetto, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Biella:

Sostegno, Villa del Bosco;

- Provincia di Novara:

Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Biandrate, Boca, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Dormelletto, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Inverio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Nibbiola, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Terdobbiato, Tornaco, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio;

- Provincia di Vercelli:

Borgo Vercelli, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia, Villata;

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VCO)
Belgirate, Brovello Carpugnino, Gignese, Stresa;

- 2) di disporre che la D.D. 129 del 10 marzo 2016 – “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016” sia estesa alle aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e alle aziende produttrici di tappeti erbosi che vengono a ricadere nell’area delimitata a seguito dell’aggiornamento di cui al presente atto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Popillia japonica* alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/popillia.htm.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

Mappa con l'aggiornamento della zona infestata e della zona cuscinetto (10 km) febbraio 2017.

